Sentenza del 18/09/2019 n. 23231 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione, revocando l'agevolazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per mancata realizzazione nel quinquennio della prevista utilizzazione edificatoria delle aree acquistate, recuperava la dovuta maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il ricorso della società contribuente era respinto e la decisione era confermata in appello con sentenza avverso la quale la stessa società ricorre per cassazione con due articolati motivi. L'amministrazione resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, con l'intento di censurare l'affermazione da parte del giudice d'appello della insufficienza, ai fini del godimento dell'agevolazione, che entro il quinquennio il contribuente ottenga la concessione edilizia ed inizi effettivamente i lavori.

2. Il motivo non è fondato. L'interpretazione della norma fatta propria del giudice d'appello è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui la fruizione del beneficio per l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali "previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, postula l'integrale realizzazione, entro il quinquennio, delle potenzialità edificatorie dell'area, requisito che, in analogia con quanto disposto dall'art. 2645 - bis c.c., comma 6, può ritenersi integrato quando l'edificio, ancorchè non del tutto completato, sia stato eseguito a rustico, con mura perimetrali e copertura, così da assumere nitide caratteristiche funzionali e di reale trasformazione edificatoria del suolo, in verificabile conformità delle prescrizioni urbanistiche" (Cass. n. 30018 del 2017). In particolare la Corte ha escluso la sufficienza "dell'esecuzione di opere di urbanizzazione, sebbene oggetto di convenzione di lottizzazione" (Cass. n. 3533 del 2017).

3. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4 e art. 61, nonchè dell'art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. "atteso l'assoluto difetto di motivazione in punto di diritto ed attesa la motivazione inesistente, meramente apparente ed apodittica della sentenza gravata".

4. Il motivo è infondato. Tenuto conto che secondo il costante orientamento di questa Corte "la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo" (Cass. n. 9745 del 1917), la mera lettura della sentenza impugnata convince immediatamente dell'infondatezza delle censure sollevate dalla parte ricorrente essendo esposte con chiarezza nella predetta sentenza tanto le circostanze di diritto e di fatto coinvolte nella controversia, quanto le ragioni giuridiche (date principalmente dall'adesione all'orientamento di questa Corte dapprima ricordato) destinate a sorreggere la decisione.

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza